



TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE - NOVITÀ DAL 1° LUGLIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, che non riguarda invece chi ha già un rapporto di lavoro dipendente in essere.

Al fine di applicare le nuove disposizioni, per le assunzioni che intervengono a partire dal 1° luglio 2026, risulta fondamentale per il datore di lavoro individuare in via preliminare, all'atto dell'assunzione, se il lavoratore è

- un dipendente di prima assunzione, intendendo per tale chi è assunto per la prima volta in qualità di dipendente privato (primo impiego), ovvero
- un dipendente NON di prima assunzione, intendendo per tale chi è già stato titolare di un pregresso rapporto di lavoro come dipendente privato.

Lavoratori Di Prima Assunzione Dal 1° luglio 2026

Per tali dipendenti, il nuovo meccanismo di adesione automatica implica che, al momento della prima assunzione, il lavoratore sia considerato "aderente" alla previdenza complementare salvo che rinunci all'adesione automatica nel termine di 60 giorni dalla data di assunzione.

Regole ed effetti del meccanismo di adesione automatica

Ciò comporta che il TFR e la contribuzione a carico dipendente e a carico datore di lavoro vengano versati alla forma pensionistica prevista dai contratti collettivi a partire dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni comprendendo quanto maturato dalla data di assunzione.

Individuazione della forma pensionistica di destinazione

L'individuazione della forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica va eseguita dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi che si applicano, nel caso del CCNL FISM, il fondo di destinazione TFR è ESPERO.

Scelte possibili del lavoratore

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare espressamente all'adesione automatica alla forma pensionistica prevista dai contratti collettivi entro il termine di 60 giorni dall'assunzione con efficacia retroattiva dalla data di assunzione, scegliendo di:

- destinare il TFR a una forma pensionistica complementare da lui prescelta;
- mantenere il TFR presso il datore di lavoro.



LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE

È di fondamentale importanza che il lavoratore assunto dal 1° luglio 2026, che abbia già avuto un precedente rapporto di lavoro, in fase di assunzione dichiari di essere o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione, in tutto o in parte, del TFR, poiché da tale circostanza deriva l'applicazione ovvero la non applicazione del meccanismo di adesione automatica e del conseguente termine di 60 giorni.

Lavoratori già iscritti a una forma di previdenza complementare

Per tali dipendenti, il meccanismo di adesione automatica opera in caso di assunzioni dal 1° luglio 2026 e sulla base della citata dichiarazione da fornire in fase di assunzione.

Valgono pertanto le regole di decorrenza, versamento e individuazione del fondo di riferimento dell'adesione automatica già esposte relativamente ai lavoratori di prima assunzione, salvo rinuncia.

Scelte possibili del lavoratore

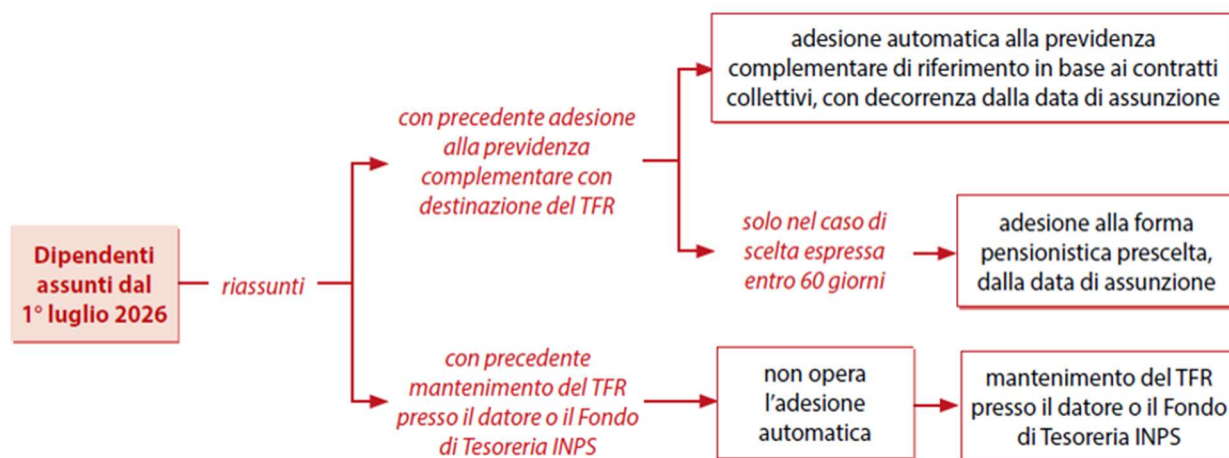
Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare espressamente all'adesione automatica alla forma pensionistica prevista dai contratti collettivi entro il termine di 60 giorni dall'assunzione con efficacia retroattiva dalla data di assunzione, con l'unica opzione di destinare il TFR alla forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore nel rapporto di lavoro precedente, comunicando dunque il fondo in questione.

Per tali lavoratori non è infatti possibile mantenere il TFR in azienda.

Lavoratori non iscritti a una forma di previdenza complementare

I lavoratori che, sulla base della dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultano aver in precedenza mantenuto il TFR presso il datore di lavoro non sono soggetti al meccanismo dell'adesione automatica per cui il TFR continuerà ad essere accantonato dal datore di lavoro.

Resta ferma la possibilità di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.



LAVORATORI ESCLUSI

Il meccanismo dell'adesione automatica e il conseguente termine di 60 giorni per la sua revoca non si applicano, per espressa previsione normativa,

- ai lavoratori domestici
- ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il Ministero del lavoro e la COVIP specificano, inoltre, che l'applicazione del meccanismo di adesione automatica è esclusa:

- qualora prima della scadenza del periodo di 60 giorni il rapporto di lavoro cessi, anche qualora l'interruzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso o al termine del periodo di prova;
- i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni; in caso di proroga del contratto a termine con superamento dei 60 giorni di durata del rapporto, si ritiene che anche tali lavoratori risultino soggetti al meccanismo dell'adesione automatica.
- per gli intermittenti, salvo diversa indicazione del decreto attuativo di prossima emanazione;
- per i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata (di fatto, al momento della riassunzione, tali lavoratori non hanno in essere una posizione presso una forma pensionistica complementare).

La Cooperativa servizi scuole materne resta comunque a disposizione di ogni chiarimento necessario.

**INFORMATIVA AZIENDALE SUI MECCANISMI DI ADESIONE AUTOMATICA
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

(Ai sensi dell'art. 8, commi 8 e 9-bis, del D.lgs. n. 252/2005 come riformato dalla Legge 199/2025
per le assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026)

Gentile Lavoratrice / Egregio Lavoratore,

considerato l'avvio del Suo rapporto di lavoro, ed in conformità agli obblighi di legge previsti dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 252/2005, la scrivente Società Le fornisce la presente informativa dettagliata in merito agli accordi collettivi applicabili, al funzionamento del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e alle opzioni a Lei riservate.

1. Quadro normativo e tipologie di lavoratori

La legge prevede che ogni lavoratore venga informato sugli accordi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica al fondo pensione e sulle relative tempistiche.

La normativa distingue gli obblighi informativi e le modalità di gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in base alla Sua precedente storia lavorativa:

A) Lavoratori di "Prima Assunzione" (neoassunti, assunti per la prima volta come dipendenti)

Rientra in questa casistica se è stato assunto per la prima volta come lavoratore dipendente privato. In tal caso qualora non venga esplicitata tramite la modulistica allegata alla presente una scelta diversa entro 60 giorni dall'assunzione, si realizza l'adesione automatica al fondo collettivo di riferimento. È possibile rinunciare all'adesione automatica compilando il modulo per la scelta sulla destinazione del TFR e aderendo esplicitamente ad un fondo pensione oppure lasciando che il TFR sia mantenuto in azienda ai sensi dell'art. 2120 c.c.

B) Lavoratori "Non di Prima Assunzione" (assunti con precedente rapporto di lavoro come dipendenti privati – "Riassunti")

Se ha già avuto precedenti rapporti di lavoro come dipendente privato, in fase di assunzione l'azienda è tenuta a verificare la scelta da Lei già compiuta in passato. A tal fine, Le viene richiesto di rilasciare un'apposita dichiarazione per attestare se:

1. Ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR: se ha già una forma pensionistica attiva, ha **60 giorni di tempo** dalla data di assunzione per indicare a quale forma previdenziale conferire il TFR maturando da tale data. In mancanza di indicazioni, scatterà il meccanismo di adesione automatica come descritto di seguito. Non è possibile invece decidere che il TFR maturi in Azienda secondo le norme dell'art. 2120 c.c.
2. Non ha alcuna adesione in essere con versamento di TFR totale o parziale: in questo caso non scatta l'adesione automatica e il TFR continua ad essere mantenuto in azienda ai sensi dell'art. 2120 c.c. È sempre possibile rivedere tale scelta e conferire il TFR maturando alla previdenza complementare.

2. Accordi applicabili, funzionamento ed effetti dell'adesione automatica

Il Fondo pensione di riferimento per l'adesione automatica è quello previsto dal CCNL applicato in Azienda.¹

La scheda destinatari e contributi contenuta nella Parte I della Nota informativa del Fondo pensione fornisce dettagli circa il TFR maturando da destinare (che l'adesione automatica prevede per l'intero importo, ma che il lavoratore, nelle ipotesi in cui il TFR parziale è consentito, può scegliere di destinare in forma parziale attivando un'adesione esplicita nei 60 giorni dalla data di assunzione) e la misura dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore come definiti dagli accordi applicabili.

In alternativa si può aderire a qualsiasi fondo aperto o Pip (Piano Individuale Pensionistico).

Qualora non si esprima una volontà contraria entro il termine perentorio di **60 giorni** dall'assunzione, se è un neoassunto (caso A) o un riassunto con un'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR (caso B.1), si attiverà il meccanismo di adesione automatica con i seguenti effetti:

- **Destinazione delle risorse:** Al Fondo pensione confluirà l'intero importo del TFR maturando con versamento della quota contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
- **Tempistica dei versamenti:** I flussi contributivi cominceranno a confluire al Fondo a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni, coprendo retroattivamente quanto dovuto dalla data di assunzione.
- **Decorrenza dell'adesione:** L'adesione automatica decorre formalmente dalla data di assunzione.

- **Linee di investimento:** Le somme saranno inizialmente indirizzate verso percorsi di investimento coerenti con l'età anagrafica. Resta salva la facoltà di modificare in ogni momento la linea di allocazione come sarà indicato nella lettera di benvenuto che riceverà dal fondo collettivo di riferimento.
- **Lettera di benvenuto del Fondo pensione:** il fondo pensione Le invierà una comunicazione di avvenuta adesione automatica informandola del percorso o della linea di investimento di destinazione, della possibilità di cambiare tale allocazione anche prima del termine statutario di 12 mesi e delle modalità per prendere visione della Nota informativa e di ogni altra documentazione utile a comprendere i diritti connessi alla partecipazione al Fondo pensione.

3. Avvertenze

- È possibile destinare esplicitamente il TFR maturando nella diversa misura (percentuale) eventualmente prevista dall'accordo o contratto collettivo di riferimento.
- Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria antecedentemente al 29 aprile 1993, qualora i contratti collettivi non contengano previsioni specifiche sulla destinazione del TFR, è possibile destinare una misura minima non inferiore al 50%.
- La contribuzione a carico del lavoratore **non è obbligatoria** se la retribuzione annuale lorda (RAL) risulta inferiore al valore dell'assegno sociale INPS. In tale circostanza, può richiedere espressamente di non versare la quota di contribuzione minima contrattuale prevista a Suo carico, lasciando attivi il conferimento del TFR e della contribuzione datoriale prevista dagli accordi applicabili.

¹**Assenza di contrattazione collettiva:** In mancanza di uno specifico fondo previsto dagli accordi collettivi, l'adesione automatica avverrà verso il **Fondo Pensione Nazionale COMETA** (N. iscrizione Albo COVIP: 61), al quale verrà devoluto esclusivamente l'intero TFR.

4. Adempimenti e modulistica da consegnare

Per regolarizzare la Sua posizione, La invitiamo a prendere visione, compilare e restituire alla Direzione, **entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione**, oltre alla presente informativa appositamente sottoscritta, il modulo compilato nella sezione corrispondente al Suo profilo:

- **Se lavoratore di prima assunzione come dipendente privato:** Compilare Sezione 1 del **MODULO**.
- **Se lavoratore con precedenti rapporti lavorativi come dipendente privato:** Compilare Sezione 2 del **MODULO**.

Ricevuta di consegna e presa visione *(da restituire firmata dal lavoratore)*

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____
(C.F. _____) assunto in data _____

dichiara **(siglare obbligatoriamente una delle voci seguenti)**

☐ di essere un lavoratore di prima assunzione come dipendente privato (vedi caso A di cui sopra)

☐ di essere un riassunto con in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare alimentata in precedenza con conferimento totale o parziale del TFR (vedi caso B.1 di cui sopra)

☐ di essere un riassunto senza adesione a una forma pensionistica complementare alimentata in precedenza con conferimento totale o parziale del TFR (vedi caso B.2 di cui sopra) e di aver ricevuto in data odierna copia della presente informativa e della relativa modulistica obbligatoria (Modulo per la destinazione del TFR).

Data, _____

Firma del Lavoratore per presa visione _____

MODULO PER LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

(Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 252/2005, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026)

AZIENDA: _____

LAVORATORE: _____

Codice Fiscale: _____ Data di assunzione: _____

SEZIONE 1: LAVORATORE DI PRIMA ASSUNZIONE COME DIPENDENTE PRIVATO

(Compilare questa sezione solo se il rapporto di lavoro in corso costituisce in assoluto la prima assunzione come lavoratore dipendente)

Il sottoscritto dichiara che si tratta della **prima assunzione** come lavoratore dipendente privato e dispone che il proprio TFR maturando sia così destinato (selezionare una sola opzione):

- ☐ **OPZIONE A - Conferimento a Previdenza Complementare:** Richiede che il proprio TFR maturando venga integralmente o parzialmente devoluto al fondo pensione previsto dal CCNL applicato: _____.
- ☐ **OPZIONE B - Scelta di adesione:** Esprime adesione esplicita per devolvere il proprio TFR integralmente o parzialmente al seguente fondo pensione: _____.
- ☐ **OPZIONE C - Mantenimento in azienda:** Richiede che il proprio TFR maturando venga mantenuto in azienda.

CONSEGUENZE DELLE DICHIARAZIONI RESE (SEZIONE 1):

1. **In caso di Opzione A o B (Fondo scelto):** Il TFR viene destinato al fondo indicato a decorrere dalla data di assunzione.
2. **In caso di Opzione C (Azienda):** Il TFR continua a maturare secondo le regole civilistiche e fiscali ordinarie presso il datore di lavoro. La scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di aderire alla previdenza complementare.
3. **In caso di MANCATA CONSEGNA del modulo entro 60 giorni:** opera l'**ADESIONE AUTOMATICA**. Il TFR maturando e la **contribuzione piena** (TFR integrale + contributo a carico del datore di lavoro + contributo a carico del lavoratore nella misura stabilita dagli accordi applicabili, calcolati e dovuti retroattivamente dalla data di assunzione) verranno versati al fondo pensione collettivo di riferimento.

o *Nota sulla contribuzione a proprio carico:* Se la Retribuzione Annuale Lorda (RAL) è inferiore all'assegno sociale, il lavoratore ha facoltà di non versare la quota a proprio carico dichiarandolo per iscritto al datore di lavoro.

SEZIONE 2: LAVORATORE NEOASSUNTO CON PREGRESSO LAVORO COME DIPENDENTE PRIVATO ("RI-ASSUNTO")

(Compilare questa sezione se si sono avuti precedenti rapporti di lavoro come dipendente)

Il sottoscritto dichiara quanto segue (selezionare una sola opzione):

- ☐ **OPZIONE A - Presenza di un'adesione:** Dichiaro di avere già una forma di previdenza complementare in essere, alimentata in tutto o in parte da TFR, derivante da precedenti rapporti di lavoro al seguente fondo pensione: _____.
- ☐ **OPZIONE B - Assenza di un'adesione alimentata da TFR:** Dichiaro di **NON** avere in essere alcuna forma di previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR che rimarrà pertanto in Azienda.

CONSEGUENZE DELLE DICHIARAZIONI RESE (SEZIONE 2):

1. **In caso di Opzione A (Presenza di posizione di previdenza complementare):** Per questa categoria di lavoratori **NON è possibile lasciare il TFR in Azienda**. Se non viene scelto esplicitamente un fondo pensione entro i 60 giorni, opererà tassativamente l'**adesione automatica** al fondo collettivo di riferimento con versamento della contribuzione piena (TFR + quota datore + quota lavoratore) a partire dalla data di assunzione (con facoltà del lavoratore di non versare la quota a proprio carico da esprimersi con apposita dichiarazione scritta).
2. **In caso di Opzione B (Assenza di posizione di previdenza complementare):** Per questi soggetti **NON opera l'adesione automatica**. Il TFR resterà in Azienda. Il lavoratore conserva comunque il diritto di rivedere questa scelta in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando a un fondo pensione tramite apposita e specifica adesione.

FIRMA E SOTTOSCRIZIONE

Data: _____

Firma del Lavoratore: _____

PARTE RISERVATA AL DATORE DI LAVORO (Per ricevuta e controfirma)

Data: _____

Firma del Datore di Lavoro: _____